

Ordinanza N. 23/SPOLMUN del 28-01-2026

**OGGETTO: VIABILITA' E TRAFFICO - SFILATA CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE
IN LOCALITA' SAN MICHELE - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "46° CARNEVALE
AGLIANESE DEI RAGAZZI" ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE**

VISTA la richiesta presentata dalla Parrocchia di San Michele in data 16 dicembre 2025, con Prot.Gen.n.33705/2025, con la quale richiede, al fine di consentire lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici del Carnevale " 46° Carnevale Aglianese dei ragazzi" - Anno 2026 - San Michele, l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per le domeniche 01 febbraio 2026 (in caso di pioggia la sfilata sarà posticipata alla domenica successiva, 08 febbraio 2026) e 15 febbraio 2026, dalle ore 12.00 alle ore 20:00 nelle seguenti vie e piazze cittadine: Via Casello, Piazza Paolo Guarducci, Via del Calice e Piazza Don Ferruccio Bianchi;

VISTO la relazione tecnica di analisi safety datata 15 dicembre 2025 e presentata in data 16 dicembre 2025 con Prot.Gen.n.33705/2025, valutata la natura e la composizione del momento aggregativo che si caratterizza nella forma singola, senza arrecare previsioni di ammassamento degli astanti in un unico spazio bensì di gruppi differenziati e posti a distanza tra loro, che godono di adeguate vie di esodo naturale per la presenza di più strade perpendicolari o longitudinali rispetto alle aree di occupazione, ciò a classificare l'iniziativa, in ossequio alle disposizioni di cui alla Direttiva M.I. n. 11001/110 (10) del 28.7.2017 e direttiva successiva n. 11001/1/110/C10 del 18.7.2018 e nel rispetto delle linee guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, la risultante di valutazione sul livello di rischio rientra nella fascia "basso" avendo riportato un punteggio rispettivamente pari a 5 e 7 per un totale di 12 quindi inferiore al parametro fissato in punti 15 (tabella per la classificazione del rischio "safety": variabili legate all'evento e variabili legate al pubblico);

VISTA la delibera di Giunta n.155 del 18 dicembre 2025;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 14 gennaio 2026, dal personale della Polizia Locale, da dove non sono emerse criticità riguardo alla chiusura, seppur temporanea, delle strade e delle piazze cittadine e quindi non vi sono limitazioni, intralcio od ostacoli alla circolazione dei mezzi di soccorso e dei mezzi adibiti a servizio di polizia o di antincendio nell'area interessata dalla manifestazione in premessa;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici U.O.C.n.6/LP del Comune di Agliana con Prot.Gen.n.2619/26 in data 27 gennaio 2026;

RAVVISATA la necessità, in relazione alle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e onde consentire lo svolgimento della manifestazione di cui al punto precedente, di istituire la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi i mezzi adibiti alla sfilata, nelle strade cittadine interessate dalla manifestazione, per i giorni 01 febbraio 2026 (in caso di pioggia la manifestazione sarà posticipata alla domenica successiva, 08 febbraio 2026) e 15 febbraio 2026 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della sfilata dei carri allegorici;

VISTO il Decreto del Sindaco di Agliana n. 17/SD del 23 dicembre 2025, con il quale sono state determinate le attribuzioni del Responsabile dell'U.C.O. n. 3 "Polizia Locale";

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 92 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 5, 6 comma 3, e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

1 . Che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, siano chiuse al transito veicolare e sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti alla sfilata, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e comunque fino al

termine della manifestazione, per i giorni 01 febbraio 2026 (in caso di pioggia la manifestazione sarà posticipata alla domenica successiva, 08 febbraio 2026) e 15 febbraio 2026, nelle strade e piazze cittadine di seguito elencate:

- Via CASELLO, chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Don Sinibaldo Sottili fino a Piazza Don Ferruccio Bianchi, posizionare transenna in prossimità dell'intersezione riportante obbligo di svolta a sinistra in Via Don Sinibaldo Sottili;
- PIAZZA GUARDUCCI, chiusa al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l'area della Piazza e divieto di sosta con rimozione forzata in Via Casello nel parcheggio adiacente il fontanello fronte al Cimitero Comunale di San Michele;
- Via del CALICE, fronte Circolo "Vacchereccia", chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Casello e Via San Michele;
- PIAZZA DON FERRUCCIO BIANCHI, chiusa al transito veicolare su tutta l'area della Piazza e divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Don Ferruccio Bianchi adiacente al Circolo "MCL";
- Via del CALICE, chiusa al transito veicolare dall'intersezione con Via Panaro fino Piazza Don Ferruccio Bianchi, posizionare transenna in prossimità dell'intersezione riportante obbligo di svolta a sinistra in Via Panaro (l'accesso è consentito solo ai residenti fino al n.c.6, con obbligo di svolta a sinistra per chi esce dalle proprie abitazioni con direzione su Via Panaro);
- Via SAN MICHELE, chiusa al transito veicolare in prossimità del parcheggio pubblico adiacente al condominio n.c. 65, posizionare transenna riportante divieto di transito verso Piazza Don Ferruccio Bianchi e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio pubblico adiacente al condominio n.c.65;
- Via SAN MICHELE divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio pubblico ubicata dal n.c.71 fino all'intersezione Piazza Don Ferruccio Bianchi;
- Via SAN MICHELE in prossimità dell'intersezione con Via Reno, posizionare cartellonistica di preavviso riportante divieto di transito veicolare verso Piazza Don Ferruccio Bianchi con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da Via Reno con direzione Via Selva- Via Ticino. L'accesso è consentito solo ai residenti fino all'intersezione con Piazza Don Ferruccio Bianchi ;
- Via SAN MICHELE in prossimità dell'intersezione con Via Ticino posizionare cartellonistica di preavviso riportante divieto di transito veicolare verso Piazza Don Ferruccio Bianchi con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da Via Selva/Via San Michele l'accesso è consentito solo ai residenti fino all'intersezione con Piazza Don Ferruccio Bianchi ;

2. Che durante la vigenza delle limitazioni di cui al punto 1) sia collocata idonea segnaletica di chiusura della circolazione veicolare in corrispondenza delle seguenti intersezioni: Via Casello/Via Don Sinibaldo Sottili, Via del Calice/Via Panaro, Via San Michele in prossimità del parcheggio pubblico adiacente al condominio n.c. 65, nonché adeguata segnalazione delle limitazioni di cui al punto 1) mediante la collocazione di cartelli recanti l'indicazione di itinerari, percorsi o direzioni alternativi disponibili;

3. Sono esonerati dalla limitazione di cui al punto 1) i veicoli in uso alle Forze dell'Ordine, di Soccorso e di Emergenza;

4. Sono esonerati dalla limitazione di cui al punto 1) i veicoli in uso ai partecipanti limitatamente alle fasi di allestimento ed esposizione dei banchi;

5. Le linee pubbliche dei bus dovranno adottare un percorso alternativo;

6. La collocazione e la successiva rimozione (al termine delle operazioni di pulizia stradale e ripristino della normale viabilità), della segnaletica stradale specificata ai punti 1) e 2), nonché la riapertura della viabilità in condizioni di sicurezza sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, che dovrà avvalersi di personale idoneo alle operazioni necessarie;

7. Che gli organizzatori della manifestazione provvedano altresì alla collocazione di personale idoneo munito delle autorizzazioni di legge per il presidio delle intersezioni interessate dal passaggio dei carri allegorici.

Gli organizzatori dovranno adottare, durante le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che lo stesso si svolga in modo ordinato, per garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità dei presenti.

Gli organizzatori si assumano ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'avvenimento ed in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi.

Manda a dare notizia al pubblico del presente provvedimento mediante la collocazione della prescritta segnaletica di legge da apporsi a cura del Comitato Organizzatore con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale, e limitatamente ai divieti di sosta, almeno 48 ore dalla vigenza degli stessi in formato plastificato onde evitare deterioramenti causati da eventi atmosferici, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni da parte degli agenti accertatori.

I richiedenti, tramite e-mail indirizzata al Comando di Polizia Locale, sono obbligati a dichiarare l'inizio della manifestazione e la corretta collocazione della prescritta segnaletica come richiesto da Ordinanza emessa dalla Polizia Locale del Comune di Agliana.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando di Polizia Locale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dall'evento richiesto.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dei richiedenti di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento dell'evento, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:

CARABINIERI- VV.FF.PT - QUESTURA - UFFICIO TECNICO - AUTOLINEE TOSCANA - 118 - STAMPA - ALIA - SITO INTERNET COMUNALE - RICHIEDENTI

Agliana, 28-01-2026 Il Responsabile

MARIA PIGNATIELLO